

Regolamento ex articolo 1, 2° comma dello Statuto.
Segreterie Regionali, Provinciali, di Sezione DIRPUBBLICA

PREMESSA

Articolo 1. Ai fini del presente Statuto con il termine “*Segreteria Nazionale*” s’intende la Sede di Via Giuseppe Bagnera 29 – 00146 Roma ed il complesso di Uffici e Organi che ivi risiedono; con il termine “*Segreteria Generale*” s’intende l’Organo previsto dall’articolo 7 dello Statuto.

SEZIONE PRIMA

Struttura e funzionamento

Articolo 2. La Sezione Prima del presente Regolamento fa richiamo agli articoli 10, 11, 12, 13 dello Statuto.

Articolo 3. I Segretari i Vicesegretari e i Consiglieri delle Unioni Regionali; i Segretari i Vicesegretari e i Consiglieri delle Unioni Provinciali; i Segretari i Vicesegretari e i Consiglieri delle Sezioni, sono dirigenti sindacali DIRPUBBLICA.

Articolo 4. Nessuna carica può essere assegnata a chi è iscritto ad altro Sindacato che non faccia parte della Federazione DIRPUBBLICA ovvero che non sia ad essa affiliato o non sia con essa partecipante a particolari accordi che prevedano lo scambio, in regime di reciprocità, di dirigenti sindacali.

Nel caso in cui la condizione citata nel comma precedente si realizzi o si manifesti successivamente al conseguimento della carica sindacale, il titolare ne decade automaticamente.

Articolo 5. Le elezioni alle cariche previste per le Segreterie territoriali si svolgono in maniera semplificata. Dopo regolare convocazione degli iscritti con qualsiasi mezzo atto allo scopo, ivi compresa la pubblicazione sul sito www.dirpubblica.it, per la validità del voto debbono parteciparvi almeno tre elettori; si può procedere alla votazione per delega, per e-mail trasmessa da una casella di posta elettronica

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083;

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

istituzionale o pec, oppure video conferenza laddove sia installata una idonea attrezzatura.

Articolo 6. Gli Ordini del Giorno sono approvati a maggioranza.

Articolo 7. La maggioranza qualificata degli eletti per lo svolgimento dei lavori è richiesta solamente nei seguenti casi:

- a. scioglimento dell'Unione Regionale, dell'Unione Provinciale, della Sezione o del Coordinamento di settore;
- b. mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Regionale, del Segretario Provinciale, del Segretario di Sezione.

Articolo 8. Qualsiasi verbale deve essere inviato, per conoscenza, alla Segreteria Nazionale.

Le Segreterie di Sezione sono accreditate dalla Segreteria Regionale; in mancanza da un apposito organo appartenente alla Segreteria Nazionale.

Le rimanenti Segreterie e i Coordinamenti sono accreditati dal Segretario Generale o da un Organo da questi delegato.

Articolo 9. La Segreteria Regionale si compone di un Segretario, due Vicesegretari e fino ad un massimo di sette Consiglieri.

Può essere eletto, fra gli iscritti nella circoscrizione di competenza in regola con il tesseramento, un Presidente con funzioni di coordinamento e vigilanza che goda di particolare prestigio (per la lunga militanza, per le azioni intraprese, per le onorificenze ricevute e/o per la carica rivestita in Istituzioni pubbliche o private).

Articolo 10. La Segreteria Provinciale si compone di un Segretario, un Vicesegretario e un Vicesegretario aggiunto (carica eventuale) e fino ad un massimo di cinque Consiglieri.

La Segreteria Provinciale di Roma, per le finalità del presente Regolamento, è equiparata ad una Segreteria Regionale.

Articolo 11. La Segreteria di Sezione si compone di un Segretario, un Vicesegretario e fino a un massimo di tre Consiglieri.

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083;

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004



DIRPUBBLICA

Federazione del Pubblico Impiego

SEZIONE SECONDA

Altre Disposizioni

Articolo 12. Il Segretario Generale, in quanto rappresentante legale della Federazione DIRPUBBLICA, ex articolo 8 dello Statuto - primo comma - può stipulare contratti di fido, di apertura di conti correnti e/o qualsiasi altra operazione bancaria con istituti di credito o Poste italiane S.p.A.

Articolo 13. Con le formalità previste dall'articolo 4, 1° comma, secondo periodo, il Segretario Generale, laddove ravveda la necessità, può cooptare qualsiasi Organo che non sia di competenza del Congresso e fino alla convocazione del successivo Consiglio Nazionale.

Articolo 14. Qualora uno dei Collegi previsti dagli articoli 14 e 15 dello Statuto venga a mancare di un componente, quelli rimanenti possono nominare un iscritto di grande prestigio e in regola con il tesseramento.

Qualora venga a cessare la pluralità dei componenti dei Collegi citati nel precedente comma, con le medesime modalità ivi previste, vi pone rimedio la Segreteria Generale con propria delibera.

I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono adottati in via transitoria ed hanno validità fino al successivo Congresso Nazionale.

Approvato a Roma dal Consiglio Nazionale, il 17 dicembre 2017, nella Sede del "Centro Congressi GLI ARCHI" di Largo Santa Lucia Filippini, 20.

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 06559083;

www.dirpubblica.it - sede@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004